

Articoli

GIOCO ONLINE, RICICLAGGIO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. PROFILI GIURIDICI E PROSPETTIVE DI INTERVENTO EUROPEO. IL CASO DI MALTA

Nicolò Gatti*

 0000-0002-8702-6996

Gambling, Money Laundering and Organized Crime. Legal Perspectives and Prospects for European Regulatory Intervention. The Maltese case

Abstract

L'articolo si propone di indagare gli interessi delle organizzazioni criminali nel mercato del gioco d'azzardo, specialmente nella sua versione online. Attraverso un focus sul reato di riciclaggio, il contributo vuole mostrare come la regolazione strettamente nazionale del gioco possa inibire le strategie di contrasto messe in campo a livello internazionale. Richiamando il caso maltese, si intende infine mettere in rilievo l'attualità della questione e aprire una riflessione in merito all'opportunità di un intervento legislativo della Commissione UE nell'ambito del gioco telematico.

Parole chiave: gioco d'azzardo; riciclaggio di denaro; criminalità organizzata; Malta; Unione Europea.

This article aims to examine the interests of organized criminal groups in the gambling market, with a particular emphasis on its online dimension. Focusing on the offence of money laundering, it seeks to demonstrate how a strictly national regulation of gambling may hinder the effectiveness of counterstrategies developed at the international level. By drawing on the Maltese case, the article highlights the current relevance of the issue and opens a discussion on the appropriateness of a legislative intervention by the EU Commission in the field of online gambling.

Keywords: gambling; money laundering; organized crime; Malta; European Union.

* Ricercatore indipendente



1. INTRODUZIONE

157 miliardi di euro. Si tratta della cifra raggiunta dagli introiti legati al gioco lecito in Italia nel 2024¹: numeri da capogiro e in continua crescita, che da tempo rappresentano un aiuto concreto per i conti pubblici, sempre più in sofferenza. È sufficiente osservare che nel 2006 tale numero si attestava intorno ai 35 miliardi²: sono bastati meno di vent'anni per arrivare a moltiplicarlo di quattro volte e mezzo. Due sono i processi che hanno portato a tale risultato. Il primo è individuabile nell'espansione, iniziata negli anni '90, del ventaglio di giochi offerti: le alternative proposte al potenziale giocatore-consumatore sono sempre più numerose. Il secondo riguarda la straordinaria crescita dell'online, un elemento che aggiunge al dibattito un ulteriore livello di complessità e transnazionalità: si vedrà – attraverso un approfondimento sulle posizioni tenute da Malta, di estrema rilevanza per comprendere la questione con più puntualità – come il gioco telematico rappresenti anche un acceso terreno di scontro in sede unionale. Non solo quindi la scelta è ampia, ma il gioco d'azzardo è sempre più accessibile, da qualsiasi *device* e su qualsiasi piattaforma, tanto che la pandemia ha inaugurato una tendenza che ha portato il rapporto tra gioco fisico e gioco online a rovesciarsi: fino al 2019 il primo rappresentava circa i due terzi della raccolta totale dei giochi, oggi è il contrario³. Se durante il *lockdown* tale dato era abbastanza prevedibile, vista l'impossibilità di recarsi nei punti di gioco fisici, la situazione – anziché tornare allo status quo precedente – si è consolidata anche una volta ripristinata la normalità. La crescita del settore del gioco, è imputabile a precise scelte e narrazioni che diversi Stati, tra cui l'Italia, hanno diffuso e legittimato. L'apertura a un assortimento di giochi sempre più ampio è stata così giustificata secondo due direttrici principali. In primo luogo, si è fatto leva su quanto già accennato, ovvero la necessità di garantire entrate per l'Erario, specialmente dopo che l'onda lunga della crisi del 2008 ha iniziato a travolgere l'Europa. In secondo luogo i promotori dell'espansione del settore del gioco hanno deciso di sostenere la tesi secondo cui l'allargamento dell'offerta

¹ CGIA Mestre e As.Tro, *Gioco legale: nel 2024 spesi 21,5 miliardi di euro. Cresce il settore online, retail in calo (-12%)*, Comunicato stampa, Roma, 16 ottobre 2025.

² Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme*, approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e del 13 settembre 2022, doc. XXIII, n. 37 (sez. II) della XVIII legislatura, p. 67.

³ Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, *Relazione sul settore del gioco in Italia*, approvata dalla Commissione nella seduta del 13 settembre 2022, doc. XXII-bis, n. 16 della XVIII legislatura, p. 74.

lecita dei servizi di gioco d'azzardo avrebbe tenuto le mafie lontane dal settore⁴. Entrambe le argomentazioni possono essere messe in discussione. Per quanto riguarda l'utilità, dal punto di vista squisitamente economico, dell'allargamento delle opportunità di gioco, è necessario cercare di soppesare le diverse variabili che intervengono nell'analisi costi-benefici. Al denaro che confluisce nei conti dello Stato vanno infatti sottratte le spese, invero difficilmente quantificabili, che comporta il rischio di un aumento delle ludopatie: costi sanitari di prevenzione e cura, costi di indebitamento e caduta in povertà, oltre che di ridotta produttività sul posto di lavoro, senza contare poi l'aumento dei controlli investigativi e di polizia per garantire il rispetto delle norme⁵. Più interessante, per quanto riguarda lo scopo del presente contributo, è però verificare la veridicità della seconda argomentazione. Si è normalmente portati a identificare il coinvolgimento da parte delle organizzazioni criminali nel gioco d'azzardo con la presenza a livello delle bische clandestine: luoghi lontani, invisibili, "separati" dalla comunità. Per questo motivo si invocano legalizzazioni severe per "togliere alla mafia"⁶, suggerendo l'idea di una netta e invalicabile separazione tra gioco legale e gioco illegale, e ignorando le ampie zone di contiguità e sovrapposizione esistenti nella realtà; e soprattutto trascurando che le organizzazioni criminali, come si vedrà, sono invece ben capaci di muoversi all'interno di mercati non solo legali, ma addirittura sottoposte a controllo pubblico. La straordinaria (e crescente) attenzione che le mafie rivolgono al settore del gioco d'azzardo, di competenza – per l'appunto – dello Stato, rende di per sé l'argomento degno di una riflessione, tanto più se osservato alla luce del poco spazio accordato al tema nel dibattito pubblico e nell'agenda politica italiana ed europea.

2. IL GIOCO D'AZZARDO: DEFINIZIONE E INTERESSI CRIMINALI

Prima di analizzare gli interessi criminali nel settore, è necessario fornire un inquadramento generale di cosa sia il gioco d'azzardo e di come sia strutturato il suo

⁴ Sara Rolando, *Il gioco d'azzardo in una prospettiva di interesse pubblico*, in *Il gioco d'azzardo: una prospettiva multidisciplinare. Atti del convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 1° dicembre 2023*, Marco Perini (a cura di), Firenze University Press, Firenze, 2024, p. 88, consultabile al seguente link.

⁵ *Ivi*, p. 89.

⁶ Si veda Nando dalla Chiesa, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016, p. 101.

mercato. Si tratta, a tutta evidenza, di un fenomeno complesso e multidisciplinare, che interroga diverse materie: dalle politiche pubbliche alla sociologia, dal diritto fino al campo prettamente sanitario. Senza la pretesa di descrivere in poche righe una realtà tanto ricca di sfumature, si può generalmente affermare che l'atto di giocare d'azzardo risieda nello scommettere una somma di denaro o un bene materiale sull'esito di un gioco che implica l'esercizio di un'abilità speciale oppure che si basa esclusivamente sul caso⁷. Risulta intuitivo come le parole utilizzate in questa definizione, volutamente a maglie larghe, possano essere facilmente riferite a una notevole quantità di giochi. Si tratta, infatti, di un mercato che non presenta caratteristiche di unitarietà. Gli stessi comportamenti dei giocatori, pur mantenendo fermo il requisito della scommessa di denaro o altro bene materiale, si pongono lungo un continuum a livello tanto di intensità quanto di qualità, nel senso di *caratteristiche*, del gioco stesso. Vi sono infatti giochi maggiormente suscettibili di favorire lo sviluppo di dipendenze in virtù del peso che essi accordano alla componente di casualità rispetto a quella di abilità, ma anche del tempo che trascorre tra la giocata e il suo esito⁸; divergenze che hanno un peso sia in riferimento agli interessi criminali – la patologizzazione espone maggiormente, ad esempio, al rischio di cadere nella rete dell'usura – sia nell'ambito della regolazione statale.

Proprio per questo motivo non si parla di un mercato unitario, bensì di diversi segmenti e diverse filiere, la cui giurisdizione ha come vertice comune l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (da qui in avanti abbreviata nel suo acronimo «ADM»), ovvero l'autorità inquadrata all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze preposta – tra le altre mansioni – al controllo del gioco pubblico in Italia. Uno dei motivi che rendono il mercato del gioco così attrattivo agli occhi delle organizzazioni criminali è già stato indicato e risiede nell'ingente quantità di denaro che esso muove. Ma non si tratta solo di questo. Da una parte, va sottolineato come il comparto del gioco offra delle opportunità, per così dire, “strutturali”: a fronte di margini di profitto potenzialmente altissimi, l'esposizione al rischio è

⁷ Giovanni Serpelloni, *Gambling. Gioco d'azzardo problematico e patologico: inquadramento generale, meccanismi fisio-patologici, vulnerabilità, evidenze scientifiche per la prevenzione, cura e riabilitazione. Manuale per i Dipartimenti delle Dipendenze*, Dipartimento Politiche Antidroga, Roma, 2013, p. 7.

⁸ Per quanto alcuni giochi richiedano determinate conoscenze e strategie, la componente della fortuna non è mai del tutto azzerata: questa maggiore incertezza del risultato è proprio quanto viene cercato con più vigore. D'altra parte, anche i giochi a riscossione immediata – si pensi alle slot machine o ai “Gratta e Vinci” – mietono un grande numero di vittime a livello di patologizzazione del gioco d'azzardo. Si veda Daniele La Barbera e Caterina La Cascia, *Il gioco d'azzardo patologico*, in “NOO5 – Aggiornamenti in Psichiatria”, 2008, v. 14, n. 2, pp. 130-131.

più bassa rispetto a quella generata da altre tipologie di reati (si pensi al traffico di stupefacenti, in cui peraltro ci si muove all'interno di un ecosistema del tutto illegale), le competenze tecniche richieste non risultano particolarmente elevate per alcuni tipi di gioco (e, anche laddove lo siano, le organizzazioni criminali possono comunque contare sui servizi di professionisti collusi), le pene edittali previste sono piuttosto miti, tutti fattori che rendono peraltro più complesso il ricorso, da parte delle autorità di contrasto, a tecniche investigative speciali⁹. Dall'altra parte, occorre evidenziare come il gioco d'azzardo non offra alle organizzazioni mafiose solo possibilità di guadagno relativamente sicuro. Accanto al profitto, certamente perseguito dai gruppi criminali, il comparto del gioco offre una straordinaria opportunità di controllo del territorio. Che è condizione prima di esistenza di vita delle associazioni mafiose, ossia di quel potere "insieme alternativo e parassitario rispetto allo Stato"¹⁰.

In questo panorama frastagliato, alcuni giochi più di altri, consentono ai gruppi criminali di trovare un soddisfacente punto di incontro tra potere, profitto e facilità di penetrazione nel mercato. A incidere su quest'ultimo aspetto sono anche le diverse caratteristiche delle filiere stesse. Il modello italiano si basa infatti sulla riserva esclusiva in favore dello Stato e sulla concessione di servizio, tramite la quale la gestione del gioco pubblico è affidata – per mezzo di gare a evidenza pubblica – a un soggetto privato sul quale lo Stato, tramite ADM, mantiene un potere di controllo¹¹. Il soggetto aggiudicatario del bando di gara è il concessionario. Ebbene, già a questo livello della filiera interviene una prima distinzione tra giochi in mono-concessione e in pluri-concessione. Tra i primi si possono annoverare le lotterie; i secondi sono invece quei giochi affidati a una molteplicità di concessionari, il cui numero è stabilito dalla legge, e in cui rientrano i comparti delle slot machine¹² e delle scommesse sportive, nonché quello dell'online, come evidenziato

⁹ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, doc. XXIII, n. 37 (sez. II) della XVIII legislatura, *op. cit.*, p. 52.

¹⁰ Nando dalla Chiesa, *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Cavallotti University Press, Milano, 2012, p. 43. La visione secondo cui la ricerca del potere, ancor prima di quella del profitto, sia la stella polare che guida le associazioni di stampo mafioso è presente nel pensiero e nel lavoro di molte persone che hanno combattuto in prima linea contro quello stesso potere mafioso: si veda, a titolo di esempio, il capitolo "Potere e poteri" in Giovanni Falcone, con Marcelle Padovani, *Cose di Cosa Nostra*, Rizzoli, Milano, 2017, pp. 161-183.

¹¹ Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, *op. cit.*, p. 12.

¹² Per quanto riguarda il comparto degli apparecchi da intrattenimento, si segnala una vulnera-

nel lavoro di Rocco Sciarbone, Federico Esposito e Lorenzo Picarella sul mercato dell'azzardo. A livello generale, si nota dunque come siano alcuni dei giochi in pluri-concessione, rispetto a quelli in mono-concessione, a suscitare maggiori problemi dal punto di vista delle infiltrazioni criminali¹³: questo elemento può essere colto come l'indicazione di una possibile correlazione tra una maggiore lunghezza della filiera, e quindi un più alto numero di attori coinvolti in essa, e le conseguenti opportunità che si aprono di fronte alle associazioni di stampo mafioso, con particolare riferimento al settore delle slot machine e del gioco online.

Ciò che occorre mettere in luce, a questo punto, è la qualità *larga e composita* della presenza delle mafie nel settore del gioco e dei crimini che vi vengono commessi. Si riscontrano innanzitutto reati tipici delle associazioni mafiose quali l'estorsione e l'usura, a cui il settore del gioco d'azzardo, per sua natura, presta il fianco. Si tratta di reati che regalano ai clan straordinarie opportunità di accrescimento del proprio potere e del proprio controllo sul territorio. Per quanto riguarda invece il reato di riciclaggio di denaro, si sottolinea un cambiamento occorso negli ultimi decenni: nel momento in cui era soprattutto il gioco illegale ad attirare le attenzioni delle mafie, quello dell'azzardo rappresentava il settore di provenienza dei capitali illeciti – derivanti ad esempio dalle attività delle bische clandestine – da riciclare poi altrove; oggi il settore del gioco ha invece anche la funzione di “ospitare” il riciclaggio di capitali prodotti tanto al suo interno quanto in altri business criminali. Passando in rassegna alcune indagini condotte da diverse Direzioni Distrettuali Antimafia¹⁴, si sono notati alcuni elementi ricorrenti ritenuti di grande interesse per il tema

bilità rispetto alle attività criminali dovuta a un fattore di ordine tecnico. Esistono infatti due tipi di slot machine: le AWP (*amusement with prize*) e le VLT (*videolottery terminal*). Le seconde sono installabili esclusivamente presso sale dedicate, le prime hanno una distribuzione più capillare sul territorio all'interno di esercizi commerciali come bar o tabaccherie. La differenza tecnica risiede nel fatto che le VLT sono direttamente collegate al sistema informatico del concessionario, che può quindi controllare in tempo reale le giocate, mentre nelle AWP tale collegamento è mediato dalla presenza di una scheda di gioco. I controlli messi in atto dalle società concessionarie vengono elusi proprio tramite la manomissione di queste schede di gioco, dichiarando così una quantità minima delle giocate che effettivamente avvengono. Si vedano Rocco Sciarbone, Federico Esposito e Lorenzo Picarella *“Il gioco delle mafie. Regolazione, mercati e criminalità nell'azzardo”*, cit., pp. 126, 130-131; e Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, *op. cit.*, pp. 49-50.

¹³ Federico Esposito, Lorenzo Picarella e Rocco Sciarbone, *“Il gioco delle mafie. Regolazione, mercati e criminalità nell'azzardo”*, cit., p. 129.

¹⁴ Per quanto concerne la raccolta di informazioni riguardo alle indagini relative al coinvolgimento di clan italiani in reti criminali transnazionali dedite al gioco d'azzardo, si è fatto riferimento soprattutto alle Relazioni semestrali pubblicate dalla Direzione Investigativa Antimafia tra il 2015 e il 2024, disponibili al seguente link.

qui preso in esame. Innanzitutto, per raccogliere le giocate vengono solitamente utilizzati siti con server ubicati all'estero e con licenze straniere, ma privi dell'autorizzazione da parte di ADM, che è obbligatoria in Italia anche se si è in possesso di una licenza emessa da un altro Paese, che sia o meno parte dell'Unione Europea¹⁵. Il pagamento avviene spesso in contanti, contrariamente a quanto previsto dalla normativa sul gioco online, ed è effettuato direttamente all'esercente, anziché alla società concessionaria, presso luoghi come i centri di trasmissione dati (CTD) e i punti di vendita e ricarica (PVR). Come osservato da Sciarrone, Picarella e Esposito, si tratta di attività che rappresentano la dimensione territoriale del gioco online e richiedono una certa attenzione in quanto pongono seri problemi al contrasto al gioco illecito e al riciclaggio di denaro¹⁶. Il rischio di riciclaggio si alza sensibilmente dal momento in cui i siti gestiti in maniera illegale tramite società site in Paesi a fiscalità agevolata non assicurano la stessa trasparenza che può essere richiesta ai siti autorizzati in termini di identificazione del giocatore e tracciabilità di ogni singola giocata mediante pagamenti elettronici¹⁷. L'apertura di società schermo avviene, infatti, proprio in Paesi a fiscalità privilegiata e dove i requisiti per ottenere le licenze sono semplificati; il riciclaggio si compie dividendo e dissimulando i capitali accumulati sotto forma di giocata e trasferendoli all'estero, acquisendo poi beni mobili e immobili, nuove società e nuove licenze per operare. Nei report pubblicati dalla Direzione Investigativa Antimafia diversi sono gli Stati citati a più riprese per l'esercizio di queste funzioni illegali. In particolare risulta che i paesi in cui vengono più spesso collocati i server all'estero sono Malta, (e a seguire) Romania, Regno Unito, Polonia, Austria, Slovenia e Canada¹⁸; mentre per quanto

¹⁵ Si vedrà come l'obbligo, posto da alcuni Paesi, di dotarsi di un'ulteriore licenza nazionale per fornire servizi di gioco d'azzardo sul proprio territorio sia oggetto di dibattito in sede unionale per via delle obiezioni sollevate in particolare dalla Repubblica di Malta.

¹⁶ In riferimento alla problematicità di CTD e PVR, si vedano Federico Esposito, Lorenzo Picarella e Rocco Sciarrone, *"Il gioco delle mafie. Regolazione, mercati e criminalità nell'azzardo"*, cit., p. 133; e Rocco Sciarrone, Federico Esposito e Lorenzo Picarella, *Il gioco d'azzardo, lo Stato e le mafie*, Donzelli Editore, Roma, 2023, pp. 92, 102-105.

¹⁷ Laura Piras, *Gioco d'azzardo: fattispecie delittuose, criminalità organizzata, ludopatie e diritto europeo*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 82.

¹⁸ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, doc. XXIII, n. 37 (sez. II) della XVIII legislatura, *op. cit.*, p. 121. Per quanto riguarda le reti criminali operanti in alcuni dei Paesi citati, si vedano in particolare i dettagli relativi alle operazioni *"Gambling"*, *"Rischiattutto"* e *"Black Monkey"* in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni similari, anche straniere, *Relazione sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito*, relatore senatore Vaccari, approvata dalla Commissione nella seduta del 6 luglio

riguarda l'apertura di società schermo figurano anche – oltre ad alcuni degli Stati già citati, come Malta e Romania – Curaçao e Isole Vergini Britanniche¹⁹. Non si tratta, ovviamente, di scelte casuali: le organizzazioni criminali sono perfettamente consapevoli dei luoghi dove è preferibile stabilire i propri affari in forza di una legislazione più accomodante, di strumenti repressivi meno efficaci o di ostacoli di ogni tipo a forme di cooperazione in determinati settori. Prima di mettere il focus sui motivi per cui Malta si trova al primo posto dei Paesi più citati nelle inchieste, si intende di seguito ripercorrere brevemente le tappe fondamentali dell'evoluzione della disciplina antiriciclaggio per rimarcare il carattere internazionalistico a fronte di una regolazione – quella del gioco – tenacemente ancorata alla dimensione nazionale, soffermandosi sulle problematiche connesse a questa asimmetria.

3. LA POSIZIONE DI MALTA SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL GIOCO

Per quanto concerne la regolazione del gioco d'azzardo, Malta ha mantenuto un atteggiamento piuttosto ambiguo che, negli ultimi anni, l'ha portata a dovere sostenere controversie anche giudiziarie con altri Stati. Da tempo il piccolo Stato mediterraneo ha fatto la precisa scelta di rendere questo settore un motore della propria economia. Il parlamento di La Valletta ha infatti progressivamente aperto ai capitali derivanti dal gioco; una disponibilità che ha attirato l'attenzione dei giganti del settore²⁰, ma anche delle maggiori organizzazioni criminali, incluse quelle italiane. Le licenze maltesi sono “frammentate”; ne esistono diverse per i differenti tipi di gioco che si intende offrire, e l'autorità competente a rilasciarle e supervisionare il mercato dell'azzardo è la Malta Gaming Authority (MGA)²¹. Sono tre i vantaggi che la licenza maltese è in grado di offrire agli operatori del settore. Il primo è la collocazione all'interno del mercato europeo, che resta un elemento di attrattività nonostante molti Paesi dell'Unione richiedano una concessione nazionale supple-

2016, doc. XXIII, n. 18 della XVII legislatura, pp. 33, 36-38.

¹⁹ Laura Piras, *op. cit.*, p. 119.

²⁰ Ad esempio, hanno sede a Malta società come Betsson e Unibet.

²¹ Per quanto riguarda il sistema “frammentato” delle licenze si veda Repubblica di Malta, *Gaming Licence Fees Regulations*, Legal Notice 409 of 2017, as amended by Legal Notice 203 of 2018 and 266 of 2019, consultabile al seguente link; sul potere accordato alla MGA e, in generale, la regolazione maltese del settore del gioco, si rimanda a Repubblica di Malta, *Gaming Act*, Act no. XVI of 2018, consultabile al seguente link.

mentare. Il secondo vantaggio è costituito dalla credibilità che la MGA si è costruita nel settore: Malta offre una struttura legale chiara e una licenza rispettata a livello internazionale. Il terzo vantaggio è di ordine fiscale: la legge che regola la disciplina fiscale delle licenze maltesi²² prevede, oltre alle imposte sulle società (già soggette ad altri vantaggi), una tassa – piuttosto conveniente – del 5% sugli utili derivanti dal gioco. Questo sistema ha permesso una crescita economica trainata in parte anche dal settore dell'azzardo, che rappresenta una percentuale certamente non trascurabile del PIL del Paese²³; d'altra parte, tuttavia, tale successo economico ha avuto un suo prezzo: le evidenze investigative, nell'ultimo decennio, lasciano poco spazio a dubbi in merito a quanto le mafie abbiano messo l'attenzione (e il denaro) sulle licenze maltesi, utilizzando una complessa rete di società per mascherare i flussi di capitali che passano attraverso il gioco d'azzardo. Vale la pena ricordare l'ammonimento di Giovanni Falcone, secondo cui l'interesse – anche se esclusivamente economico – delle organizzazioni criminali per una data giurisdizione dovrebbe suonare come un campanello d'allarme: “è finita l'epoca in cui era possibile tenere il denaro sporco e lasciare i mafiosi fuori dalla porta. Il denaro della mafia comporta necessariamente, prima o poi, la presenza degli uomini e dei metodi mafiosi”²⁴. L'omicidio, avvenuto nel 2017 tramite l'esplosione di un'autobomba, della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia – e il relativo scandalo, che nel 2020 portò alla caduta del governo di Joseph Muscat, dovuto al coinvolgimento di due ministri e del capo di gabinetto del primo ministro nell'inchiesta – racconta di un mondo sommerso di intrecci tra politica, imprenditoria e figure criminali di spicco. Le difficoltà nel fare piena luce e ottenere giustizia per l'uccisione di Daphne Caruana Galizia testimoniano l'esistenza di un clima di impunità che ha favorito la coltivazione di tali relazioni. Le responsabilità statali nella creazione di tale situazione sono state ampiamente riconosciute in un corposo e duro rapporto stilato da una Commissione d'inchiesta indipendente nel 2021²⁵, a cui nel 2023 ha

²² Repubblica di Malta, *Gaming Tax Regulations*, Legal Notice 248 of 2018 as amended by Legal Notice 194 of 2022, consultabile al seguente link.

²³ Malta Gaming Authority, *Sustainability in Focus*, Annual Report 2023, p. 52. Nel 2020, il settore del gioco è arrivato a rappresentare il 13% del PIL maltese.

²⁴ Giovanni Falcone, *op. cit.*, pp. 154-155.

²⁵ Board of Inquiry – Daphne Caruana Galizia, *Public Inquiry Report*, Presented to the Hon. Prime Minister Dr Robert Abela on 29th July 2021, p. 91. Si è consultata la traduzione in inglese disponibile a questo link. La quantità di informazioni contenute in questo rapporto riguardanti legami – provati o solo presunti – tra politici, imprenditori e figure di spicco della criminalità maltese è straordinaria. Tra i possibili moventi individuati per l'omicidio si riportano le inchieste della giornalista

fatto seguito una Risoluzione del Parlamento Europeo altrettanto ferma in merito alle carenze da parte di Malta nella protezione dei giornalisti e nel rispetto dello Stato di diritto²⁶. Gli scandali per corruzione che hanno riguardato la politica locale negli ultimi anni, uniti all'elevata consistenza di capitali criminali portati sull'isola, rischiano non solo di pregiudicare quel successo economico costruito da Malta, ma anche di costituire una potenziale minaccia per l'integrità dello spazio economico europeo. A conferma di questa preoccupazione vi è il fatto che, nonostante quanto descritto, la posizione di Malta resta ancora controversa, e tesa a soddisfare gli interessi delle grandi società del settore del gioco. Un atteggiamento, questo, riscontrabile nella decisione del parlamento maltese di approvare il «*Bill 55*»²⁷, un emendamento tramite il quale, nella primavera del 2023, si è aggiunto al *Gaming Act* (la legge che regola il gioco d'azzardo nel Paese) l'art. 56A, di importanza cruciale per il settore. La nuova integrazione alla legge prevede infatti che le autorità di Malta non riconoscano e non diano esecuzione a sentenze emesse da tribunali stranieri qualora queste riguardino operatori muniti di licenza maltese che pongano in essere un'attività autorizzata ai sensi del *Gaming Act* e di altri strumenti normativi nazionali. Si tratta di un atto non solo suscettibile di minare l'efficacia della cooperazione giudiziaria, ma quasi "eversivo" se considerato all'interno di una cornice – quella comunitaria – in cui vigono principi di reciproca fiducia e mutuo riconoscimento degli ordinamenti e delle decisioni giudiziarie non riscontrabili in altri contesti. E il fine della modifica alla legge che regola il gioco è appunto quello di rispondere alle crescenti richieste di risarcimento da parte di giocatori residenti in altri Stati europei che hanno perso denaro puntato su siti muniti di licenza maltese, ma privi dell'autorizzazione delle autorità locali. Si fa riferimento, in particolare, a due casi recentemente giunti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che qui succintamente richiamiamo.

relative a società offshore coinvolte nello scandalo dei *Panama Papers* che vedevano implicati uomini appartenenti al governo Muscat, nonché l'imprenditore Yorgen Fenech, proprietario del Portomaso Casinò e altre società di gioco online (si vedano, a questo proposito, le pp. 215-216 del rapporto citato). Sulla figura di Fenech si veda anche quanto riportato in *Libera Associazioni*, nomi e numeri contro le mafie, *op. cit.*, p. 97.

²⁶ Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2023 sullo Stato di diritto a Malta sei anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e sulla necessità di proteggere i giornalisti*, 2023/2901(RSP), consultabile al seguente link.

²⁷ Repubblica di Malta, Bill No. 55/2023, An Act to amend the Gaming Act, Act No. XXI of 2023, consultabile al seguente link.

Il primo²⁸ riguarda la richiesta da parte di un cittadino tedesco di essere rimborsato per il denaro perso giocando tramite slot machine online gestite da due società con sede a Malta e licenza rilasciata dalla MGA, ma prive della necessaria concessione locale, facendo leva su due articoli del codice civile tedesco secondo cui qualsiasi negozio giuridico contrario a un divieto di legge è nullo²⁹ e chiunque ottenga un bene senza averne titolo a norma di legge è tenuto alla sua restituzione³⁰. Le società coinvolte, sostenute dal governo maltese, ritengono che il ricorrente avrebbe ricevuto quanto desiderato, ovvero un servizio di gioco d'azzardo fornito da soggetti già autorizzati e controllati dalle leggi maltesi, per cui un'aggiuntiva licenza tedesca non gli avrebbe procurato alcun vantaggio³¹. Considerando che quest'ultima tesi non fosse da respingere a priori, il giudice del rinvio ha chiesto alla CGUE un chiarimento circa l'interpretazione dell'art. 56 TFUE³² – relativo alla libera prestazione dei servizi all'interno dello spazio economico europeo – in riferimento alle restrizioni poste in essere dalla legge tedesca alla prestazione di servizi di gioco da parte di società maltesi. La Corte ha sostanzialmente ribadito che il diritto dell'Unione non osta alla limitazione, da parte di uno Stato membro, di servizi di gioco d'azzardo autorizzati da un altro Stato membro e, da tale restrizione, trarne conseguenze sul piano civilistico³³. Nel sostenere ciò, la Corte ha sottolineato che tali limitazioni sarebbero particolarmente giustificate in materia di gioco online, visti i maggiori pericoli insiti in questo canale rispetto a quelli più tradizionali, in materia tanto di protezione dei consumatori quanto di contrasto a possibili attività illecite³⁴. Il secondo caso³⁵ a cui si fa riferimento, per il quale si è ancora in attesa della

²⁸ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim'Awla tal-Qorti Ċivili il 14 luglio 2023*, C-440/23, consultabile al seguente link.

²⁹ Art. 134 BGB.

³⁰ Art. 812 BGB.

³¹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim'Awla tal-Qorti Ċivili il 14 luglio 2023*, cit., par. 20.

³² Prima di questo caso, la CGUE aveva già fornito interpretazioni in merito alle restrizioni poste da alcuni Stati alla libera prestazione dei servizi nel mercato del gioco d'azzardo: si veda Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Sentenza della Corte (terza sezione) del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato*, C-463/13, ECLI:EU:C:2015:25, par. 46-49, consultabile al seguente link.

³³ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Sentenza della Corte (quinta sezione) del 16 aprile 2026, FB contro European Lotto and Betting Ltd e Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd*, C-440/23, ECLI:EU:C:2026:299, par. 106-115, consultabile al seguente link.

³⁴ *Ivi*, par. 76 e 91.

³⁵ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlan-*

pronuncia da parte della Corte, muove da premesse del tutto simili al precedente: un cittadino austriaco ha chiesto a una compagnia munita di licenza maltese, ma priva dell'autorizzazione locale, il risarcimento delle ingenti somme perse al gioco tramite il sito *pokerstar.eu*, risarcimento riconosciuto da un tribunale austriaco con sentenza definitiva. Tale tribunale ha infatti ritenuto applicabile la legge austriaca in quanto Paese nel quale si è verificato il danno causato da un fatto illecito, ovverosia il luogo ove sono ubicati sia il domicilio che il conto bancario del ricorrente. La convenuta ritiene invece applicabile la legge maltese dal momento che sia il luogo della condotta (in questo caso l'Irlanda, sede del gruppo *Flutter Entertainment plc*, la società madre) che il luogo dell'evento (Malta, sede della *TSG Interactive Gaming Europe Ltd*, dove è situato il conto di gioco) sono collocati fuori dall'Austria³⁶. Si intuisce che, rispetto al primo caso preso in esame, la questione è più intricata e tecnica dal momento che riguarda conflitti di giurisdizione che chiamano in causa il diritto internazionale privato, ma ciò che interessa in questa sede non è tanto entrare nelle pieghe delle interpretazioni dei regolamenti europei né tantomeno lanciarsi in un complesso tentativo di prevedere le future considerazioni della Corte, quanto piuttosto mettere in luce come la novità introdotta dal *Bill 55* venga già strumentalmente utilizzata dalle grandi compagnie del gioco d'azzardo come scudo per mettersi al riparo da richieste di risarcimento, cercando in ogni modo di spostare verso le corti maltesi i processi che riguardano simili contenziosi in modo da disapplicare eventuali sentenze di condanna da parte di tribunali stranieri. Di fronte a questi due casi, e a maggior ragione davanti al crescente coinvolgimento della criminalità organizzata nel settore del gioco, viene naturale chiedersi quanto del gioco che avviene online sia posto in essere in violazione di normative nazionali. Nell'interrogazione scritta presentata alla Commissione dall'europarlamentare italiana Carolina Morace³⁷ si afferma che tale percentuale si attesti intorno

desgericht Wien (Austria) il 27 agosto 2024, C-574/24, consultabile al seguente link.

³⁶ Il ricorrente invoca l'art. 4, par. 1 del Regolamento "Roma II", il quale prevede che "salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto". La convenuta si richiama invece al par. 3 del medesimo articolo nella parte in cui prevede l'esistenza di "collegamenti manifestamente più stretti" con un Paese diverso da quello previsto dal par. 1. Tali collegamenti potrebbero appunto fondarsi su un contratto tra le parti, ma la tesi del ricorrente – similmente a quanto visto nel caso citato in precedenza – è che quel contratto sia nullo in quanto contrario alla legge austriaca.

³⁷ Parlamento Europeo, Interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta alla Com-

al 70%. Si tratta tuttavia di una stima sulla quale non si trovano ulteriori riscontri e che è invero difficilmente confermabile per via della natura sommersa di un fenomeno che sfugge quasi del tutto ai controlli dei singoli Stati. Da qui l'urgenza che l'Unione Europea intervenga per creare norme armonizzate sul gioco d'azzardo. Per quanto riguarda la compatibilità dell'art. 56A del *Gaming Act* con il diritto dell'UE, la Commissione si è effettivamente mossa avviando, il 18 giugno 2025, una procedura di infrazione nei confronti di Malta³⁸, contestando una scorretta applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. «Bruxelles I-bis») concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; in particolare stigmatizzando gli artt. 45-46 relativi al diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze emesse da altri Stati membri.

Va sottolineato, d'altra parte, come molti di quei Paesi che – in nome della tutela dei propri cittadini rispetto alle esternalità negative che il gioco d'azzardo trascina con sé a livello sanitario, economico e sociale – prevedono un sistema di licenze esclusivamente nazionale, sono gli stessi che, dipendendo dal gettito fiscale assicurato dal comparto, hanno dimostrato notevole apertura nei confronti degli operatori del gioco. Da questa ipocrisia di fondo è scaturito un cortocircuito, definitivamente esploso dopo la pandemia, che vede un settore altamente transnazionale regolato da leggi derivanti da approcci diametralmente opposti. Per questo si è fatta strada la convinzione che sia proprio questo caos normativo ad agevolare la penetrazione delle organizzazioni criminali nel settore e che quella di un intervento normativo europeo, perlomeno per quanto riguarda il gioco telematico, sia ormai una strada da prendere in seria considerazione. Dal momento che la CGUE ha più volte ribadito che il gioco d'azzardo rientra tra le competenze nazionali – in virtù dei rischi che esso pone a livello di ordine pubblico, sanità pubblica, infiltrazioni criminali, ma anche delle differenze di ordine morale e culturale che intercorrono tra gli Stati membri³⁹ – sembra però complicato riuscire a trovare le basi comuni per poter ipotizzare una proposta di regolamento. Di più facile realizzazione sarebbe la creazione di una raccomandazione – che tuttavia non presenterebbe un

missione presentata da Carolina Morace, *Regolamentazione della pubblicità del gioco d'azzardo e violazione del diritto UE da parte di Malta*, E-001136/2025, 18 marzo 2025, consultabile al seguente link.

³⁸ Parlamento Europeo, *Risposta di Michael McGrath a nome della Commissione europea*, E-001136/2025, 11 luglio 2025, consultabile al seguente link.

³⁹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Sentenza della Corte (terza sezione) del 22 gennaio 2015*, cit., par. 51.

carattere vincolante e che si limiterebbe ad aggiornare la raccomandazione già esistente, seppur datata⁴⁰ □ oppure una direttiva, che avrebbe certamente un impatto più significativo e il cui fondamento giuridico potrebbe essere ricercato negli artt. 114 e 169 TFUE, rispettivamente relativi al funzionamento del mercato interno e alla tutela dei consumatori. Tale soluzione andrebbe a integrare i fondamentali interventi dell'Unione Europea in materia di antiriciclaggio e protezione del sistema finanziario⁴¹, con l'obiettivo di adeguare e ravvicinare gli standard minimi per il rilascio delle licenze, il miglioramento della cooperazione – limitando i contenziosi derivanti dalla profonda diversità delle regolamentazioni tra i vari Stati membri – e la definizione di regole più stringenti, oltre che univoche e più chiare per tutti, in merito alla trasparenza richiesta da parte degli operatori del settore.

5. CONCLUSIONI

Alla luce del lavoro di ricerca effettuato, si evidenziano alcuni profili emersi dallo studio dell'utilizzo del canale del gioco d'azzardo a fini di riciclaggio da parte di gruppi criminali organizzati. Si è visto come sarebbe necessario cercare soluzioni differenti alla luce delle peculiarità delle diverse tipologie di giochi che compongono l'eterogeneo mercato dell'azzardo. Prendendo in considerazione i segmenti di mercato che sembrano porre maggiori problematiche in termini di infiltrazioni criminali, ovvero le slot machine e il gioco telematico, si individuano appunto diversi possibili percorsi di limitazione dell'illegalità. Se per quanto riguarda gli apparecchi da intrattenimento, le sfide presentano un carattere maggiormente tecnico la cui soluzione può essere efficacemente trovata anche a livello nazionale⁴², la questione diventa più complessa quando si affrontano le sfide rappresentate dal gioco online, settore peraltro in fortissima crescita. Per questo motivo si è voluta concentrare maggiormente l'attenzione su questo comparto e si è scelto di proporre una riflessione in merito all'opportunità di un intervento a livello europeo: una possibilità

⁴⁰ Ci si riferisce alla Raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2014 sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line, consultabile al seguente link.

⁴¹ Si fa particolare riferimento alle direttive AML e al Regolamento (UE) n. 2024/1620, che ha istituito l'AMLA (Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo).

⁴² Una possibile soluzione risiede nel graduale scivolamento – affiancato a controlli puntuali – verso la distribuzione di apparecchi non suscettibili di essere facilmente manomessi e scollegati dai contatori di ADM, dunque nella sostituzione delle slot machine AWP con gli apparecchi VLT privi di scheda di gioco.

che può essere esplorata dalla regolazione italiana nell'ambito del gioco telematico è quella di intervenire sulla sua rete territoriale, quindi su PVR e CTD, cercando il più possibile di andare verso una deterritorializzazione del settore dell'online⁴³, al fine di togliere ai clan quella quota di profitti che derivano dalla loro capacità di controllare il territorio, un intervento che potrebbe essere certo utile e financo desiderabile, ma non definitivamente risolutivo. La delega europea nei confronti dei vari Stati membri ha reso possibile la presenza di regimi regolatori molto eterogenei tra loro, riconducibili in linea di massima a due modelli: uno basato sul meccanismo, più rapido e flessibile, delle licenze, l'altro basato sul monopolio statale, che si avvale dell'istituto giuridico della concessione per consentire a soggetti privati l'esercizio di attività per conto dello Stato⁴⁴. Questa eterogeneità di approcci ha però cominciato a porre dei problemi proprio con l'avvento del gioco online, che in virtù della sua natura transnazionale ha portato all'attuale situazione di incertezza normativa favorendo così la nascita di mercati grigi o totalmente illegali⁴⁵. Dal momento che, a livello internazionale sembra essere improponibile un intervento di ravvicinamento delle legislazioni in materia di gioco d'azzardo, è in sede europea che si ritiene debba essere avviata un'iniziativa volta a far sì che la lotta al riciclaggio ne esca il meno possibile danneggiata. Si è, infatti, arrivati faticosamente al punto di vedere riconosciuti gli standard minimi dell'antiriciclaggio in quasi tutti i Paesi del mondo, perlomeno sulla carta, mettendo un argine al fenomeno del *forum shopping*. Si è visto però come quest'ultimo – nel settore del gioco online – resti largamente praticato. La questione si presenta dunque come un problema di estrema complessità e delicatezza, in virtù della multidisciplinarietà di un settore che coinvolge etica, sensibilità individuali e culturali, interesse pubblico, salute pubblica, gettito fiscale e lotta agli interessi criminali. L'inerzia di fronte alla situazione attuale – in cui una consistente parte del settore pare sfuggire del tutto ai controlli da parte degli Stati – non sembra certo essere un'opzione percorribile ancora a lungo.

⁴³ Rocco Sciarrone, Federico Esposito e Lorenzo Picarella, *Il gioco d'azzardo, lo Stato e le mafie*, cit., pp. 182-183.

⁴⁴ *Ivi*, pp. 100-101.

⁴⁵ *Ibidem*.

BIBLIOGRAFIA

- Accili Sabbatini Maria Assunta, Balsamo Antonio, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale. Dopo l'approvazione del Meccanismo di Riesame ad opera della Conferenza delle Parti*, in *Diritto penale contemporaneo*, Fasc. 12/2018, pp. 113-128.
- Balsamo Antonio, Mattarella Andrea, Tartaglia Roberto, *La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale*, Giappichelli, Torino, 2020.
- Balsamo Antonio, *Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla «Risoluzione Falcone» delle Nazioni Unite* in *Sistema penale*, 12 novembre 2020, consultabile al seguente link.
- Board of Inquiry – Daphne Caruana Galizia, *Public Inquiry Report*, Presented to the Hon. Prime Minister Dr Robert Abela on 29th July 2021, consultabile al seguente link.
- CGIA Mestre e As.Tro, *Gioco legale: nel 2024 spesi 21,5 miliardi di euro. Cresce il settore online, retail in calo (-12%)*, Comunicato stampa, Roma, 16 ottobre 2025.
- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Dichiarazione dei Principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro*, 1988.
- Commissione europea, *Raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2014 sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line*, consultabile al seguente link.
- Commissione europea, *La Commissione chiude le procedure di infrazione e archivia le denunce nel settore del gioco d'azzardo*, 7 dicembre 2017, consultabile al seguente link.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni similari, anche straniere, *Relazione sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito*, relatore senatore Vaccari, approvata dalla Commissione nella seduta del 6 luglio 2016, doc. XXIII, n. 18 della XVII legislatura.
- Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme*, approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e del

13 settembre 2022, doc. XXIII, n. 37 (sez. II) della XVIII legislatura.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, *Relazione sul settore del gioco in Italia*, approvata dalla Commissione nella seduta del 13 settembre 2022, doc. XXII-bis, n. 16 della XVIII legislatura.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Sentenza della Corte (terza sezione) del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato*, C-463/13, ECLI:EU:C:2015:25, consultabile al seguente link.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim'Awla tal-Qorti Civili il 14 luglio 2023*, C-440/23, consultabile al seguente link.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 27 agosto 2024*, C-574/24, consultabile al seguente link.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Sentenza della Corte (quinta sezione) del 16 aprile 2026, FB contro European Lotto and Betting Ltd e Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd*, C-440/23, ECLI:EU:C:2026:299, consultabile al seguente link.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 23 April 2026*, C-683/24, ECLI:EU:C:2026:351, consultabile al seguente link.

Council of Europe, Committee of Ministers, *Recommendation No. R (80) 10 of the Committee of Ministers to member States on measures against the transfer and the safekeeping of funds of criminal origin*, adopted by the Committee of Ministers on 27th June 1980 at the 321st meeting of the Ministers' Deputies, consultabile al seguente link.

dalla Chiesa Nando, *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Cavallotti University Press, Milano, 2012.

dalla Chiesa Nando, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016.

Direzione Investigativa Antimafia, *Relazioni semestrali, 2015-2024*, consultabili al

seguente link.

Esposito Federico, Picarella Lorenzo, Sciarrone Rocco, *Il gioco delle mafie. Regolazione, mercati e criminalità nell'azzardo*, in *Il gioco d'azzardo: una prospettiva multidisciplinare: Atti del convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 1° dicembre 2023*, Marco Perini (a cura di), Firenze University Press, Firenze, 2024, pp. 121-142, consultabile al seguente link.

Falcone Giovanni, con Marcelle Padovani, *Cose di Cosa Nostra*, Rizzoli, Milano, 2017.

FATF, *International Standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF recommendations*, Parigi, 2012-2025, consultabile al seguente link.

La Barbera Daniele, La Cascia Caterina, *Il gioco d'azzardo patologico*, in “ΝΟΟς – Aggiornamenti in Psichiatria”, 2008, v. 14, n. 2, pp. 129-138.

Lenzi Grillini Filippo, *'Esperienze d'azzardo': un approccio etnografico allo studio del gambling*, in *Il gioco d'azzardo: una prospettiva multidisciplinare: Atti del convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 1° dicembre 2023*, Marco Perini (a cura di), Firenze University Press, Firenze, 2024, pp. 51-68, consultabile al seguente link.

Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, *Azzardomafie. Numeri, storie, affari del Paese tra gioco legale e gioco criminale*, Roma, 2025, consultabile al seguente link.

Malta Gaming Authority, *Sustainability in Focus*, Annual Report 2023.

Malta Gaming Authority, *MGA addresses queries on 'Bill 55' following recent remarks in the media*, 24 agosto 2023, consultabile al seguente link.

Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2023 sullo Stato di diritto a Malta sei anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e sulla necessità di proteggere i giornalisti*, 2023/2901(RSP), consultabile al seguente link.

Parlamento Europeo, Interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta alla Commissione presentata da Ignazio Corrao, *Scommesse illegali e non, ludopatia e il gioco d'azzardo in Europa: richiesta di azione della Commissione a seguito dello scandalo*

sul calcio scommesse in Italia, E-003299/2023, 8 novembre 2023, consultabile al seguente link.

Parlamento Europeo, *Risposta di Thierry Breton a nome della Commissione europea*, E-003299/2023, 25 gennaio 2024, consultabile al seguente link.

Parlamento Europeo, Interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta alla Commissione presentata da Carolina Morace, *Regolamentazione della pubblicità del gioco d'azzardo e violazione del diritto UE da parte di Malta*, E-001136/2025, 18 marzo 2025, consultabile al seguente link.

Parlamento Europeo, *Risposta di Michael McGrath a nome della Commissione europea*, E-001136/2025, 11 luglio 2025, consultabile al seguente link.

Piras Laura, *Gioco d'azzardo: fattispecie delittuose, criminalità organizzata, ludopatie e diritto europeo*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.

Ponti Christian, *Crimini transnazionali e diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010.

Razzante Ranieri, *Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio*, Giappichelli, Torino, 2023.

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), consultabile al seguente link.

Repubblica di Malta, *Gaming Licence Fees Regulations*, Legal Notice 409 of 2017, as amended by Legal Notice 203 of 2018 and 266 of 2019, consultabile al seguente link.

Repubblica di Malta, *Gaming Act*, Act no. XVI of 2018, consultabile al seguente link.

Repubblica di Malta, *Gaming Tax Regulations*, Legal Notice 248 of 2018 as amended by Legal Notice 194 of 2022, consultabile al seguente link.

Repubblica di Malta, *Bill No. 55/2023, An Act to amend the Gaming Act*, Act No. XXI of 2023, consultabile al seguente link.

Rolando Sara, *Il gioco d'azzardo in una prospettiva di interesse pubblico*, in *Il gioco d'azzardo: una prospettiva multidisciplinare. Atti del convegno tenutosi presso il Dipartimento di*

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 1° dicembre 2023, Marco Perini (a cura di), Firenze University Press, Firenze, 2024, pp. 85-94, consultabile al seguente link.

Sciarrone Rocco, Esposito Federico, Picarella Lorenzo, *Il gioco d'azzardo, lo Stato e le mafie*, Donzelli Editore, Roma, 2023.

Serpelloni Giovanni, *Gambling. Gioco d'azzardo problematico e patologico: inquadramento generale, meccanismi fisio-patologici, vulnerabilità, evidenze scientifiche per la prevenzione, cura e riabilitazione. Manuale per i Dipartimenti delle Dipendenze*, Dipartimento Politiche Antidroga, Roma, 2013.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, 2000, consultabile al seguente link.